



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 182/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEO NORD S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE VIDEO NORD)
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5
BIS COMMA 3) ALLEGATO A DELLA DELIBERA 538/01/CSP,
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM PIEMONTE N.8/2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. Piemonte in data 17 settembre 2012*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 8/2015 – proc. n. 31/15 datato 9 aprile 2015 e notificato in pari data alla società Video Nord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Video Nord;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e Contestazione

Il CORECOM Piemonte ha notificato, in data 9 aprile 2015, alla società Video Nord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Video Nord l'atto di contestazione (CONT. n. 8/2015) datato 9 aprile 2015, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, nonché nell'art. 3, comma 1 e nell'art. 5 *bis* comma 3, dell'allegato A della delibera n. 538/01/CSP.

Nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2014 la società Video Nord S.r.l. ha trasmesso, infatti, le seguenti televendite: in data **18/09/2014**: dalle ore 08:50:25 alle ore 09:05:25 Doccia Regina; dalle ore 09:22:01 alle ore 09:52:29 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 09:53:01 alle ore 10:09:23, Magicsan Poltrone; dalle ore 11:04:09 alle ore 11:33:45 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:33:46 alle ore 12:03:51 Magicsan Mobility; dalle ore 12:03:52 alle ore 12:34:22 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 12:53:00 alle ore 13:04:29 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 13:41:10 alle ore 14:10:41 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:11:18 alle ore 14:41:23 Magicsan Mobility; dalle ore 14:41:53 alle ore 15:12:24 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 15:27:52 alle ore 15:42:51 Doccia Regina; in data **19/09/2014**, dalle ore 10:01:45 alle ore 10:18:17 Magicsan Poltrone; dalle ore 11:13:01 alle ore 11:42:36 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:43:39 alle ore 12:13:48 Magicsan Mobility; dalle ore 12:15:25 alle ore 12:45:59 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 12:47:32 alle ore 13:02:22 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 13:56:49 alle ore 14:11:41 Easylife - Vasche con la porta dalle ore 14:12:43 alle ore 14:42:48 Magicsan Mobility; dalle ore 14:42:53 alle ore 15:13:18 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 15:29:16 alle ore 15:44:16, Doccia Regina; dalle ore 16:00:25 alle ore 16:29:56 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 17:03:09 alle ore 17:18:10 Docci a Regina; dalle ore 17:19:17 alle ore 17:49:19 Magicsan Poltrone; in data **20/09/2014** dalle ore 09:00:43 alle ore 09:15:40 Doccia Regina; dalle ore 09:32:48 alle ore 10:02:20 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:12:10 alle ore 11:27:03 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:44:12 alle ore 11:59:29 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 12:15:58 alle ore 12:16:21 Magicsan Poltrone; dalle ore 12:18:30 alle ore 12:33:44 Magicsan Mobility; in data **21/09/2014**, dalle ore 08:51:32 alle ore 06:06:31, Doccia Regina, dalle ore 09:38:57, Magicsan Poltrone; in data **22/09/2014**, dalle ore 09:11:45 alle ore 09:26:39 Doccia Regina; dalle ore 09:42:50 alle ore 10:13:13 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 10:13:43 alle ore 10:30:06 Magicsan Poltrone; dalle ore 11:09:31 alle ore 11:39:05 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:40:09 alle ore 12:10:15 Magicsan Mobility; dalle ore 12:10:52 alle ore 12:41:24 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 12:41:53 alle ore 13:11:31 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:22:09 alle ore 14:51:44 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:52:47 alle ore 15:22:52 Magicsan Mobility; dalle ore 15:23:50 alle ore 15:53:53 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 16:59:47 alle ore 17:14:46 Doccia Regina, dalle ore 17:14:51 alle ore 17:44:46 Magicsan Poltrone; in data **23/09/2014** dalle ore 09:13:21 alle ore 09:28:10 Doccia Regina; dalle ore 09:44:45



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alle ore 10:15: 16 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 10:15:46 alle ore 10:32:08 Magicsan Poltrone; dalle ore 11:07:27 alle ore 11:37:01 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:38:06 alle ore 12:08:12 Magicsan Mobility; dalle ore 12:08:17 alle ore 12:39:43 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 12:39:12 alle ore 13:08:50 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:00:12 alle ore 14:29:47 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:30:51 alle ore 15:00:54 Magicsan Mobility; dalle ore 15:01:26 alle ore 15:31:56 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 15:32:06 alle ore 15:48:18, Magicsan Poltrone; dalle ore 16:20:37 alle ore 16:50:09 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 17:39:30 alle ore 17:55:46 Magicsan Poltrone; dalle ore 17:55:55 alle ore 18:11:00 Magicsan Mobility; in data **24/09/2014** dalle ore 08:44:36 alle ore 08:59:49 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 9:00:52 alle ore 9:17:15 Magicsan Poltrone; dalle ore 09:33:50 alle ore 10:04:21 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 10:04:49 alle ore 10:21:13 Magicsan Poltrone; dalle ore 11:04:36 alle ore 11:34:14 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 11:35:17 alle ore 12:05:24 Magicsan Mobility; dalle ore 12:06:34 alle ore 12:37:04 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 12:38:03 alle ore 13:07:41 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:25:36 alle ore 14:40:27 Easylife - Vasche con la porta; dalle ore 14:40:58 alle ore 14:56:11 Magicsan Mobility; dalle ore 14:56:12 alle ore 15:11:27 Elwell Ultrasuoni; dalle ore 15:11:28 alle ore 15:27:49 Magicsan Poltrone, in cui non si riscontra alcun riferimento chiaro e completo al prezzo di vendita del prodotto pubblicizzato come accertato con il verbale datato 1 aprile 2015 (n. 8/15);

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato con nota del 19 maggio 2015 (prot.n. 22876/A04040) una memoria difensiva in cui, sostanzialmente, eccepisce:

- a) la tardività dell'atto di contestazione, in quanto, *“notificato al trasgressore oltre i 90 giorni dall'accertamento previsti dall'art.14 della legge n. 689 del 1981”*, dove per atto di accertamento deve intendersi la relazione dei monitori cui fa riferimento l'atto di contestazione;
- b) nel merito, la Società evidenzia che *<< elemento qualificante di una trasmissione di televendita è la scritta “televendita” in sovrimpressione in quanto notifica all'utente una particolare programmazione diversa dal generale palinsesto dei programmi e dalla pubblicità, mentre alcuni beni non possono riportare il prezzo seppur con solo “a partire da” in quanto prodotti che possono essere venduti solo dopo il sopralluogo del tecnico. Pertanto, non sarebbero violate le norme contestate ex art. 37, comma 1 del Dlgs 177/2005 e 3 comma 1 della delibera 538/01/CSP.*
- c) *In tutte le televendite è sempre stata chiara e completa l'informativa in tema di recesso, in molti casi poi, è necessario un sopralluogo al fine di stabilire il prezzo esatto del bene posto in vendita>>.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

Fermo restando che non si rileva nella fattispecie *de quo* la violazione delle norme *ex art* 37, comma 1 del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, nonché nell'art. 3, comma 1 della delibera n.538/01/CSP, così come contestato dal CORECOM Piemonte, dal momento che le televendite sono, in quanto tali, facilmente riconoscibili ed inserite tra i programmi, è da dire che quanto eccepito dalla Società Video Record S.p.A. in merito alla violazione dell'art. 5 *bis*, comma 3), dell'allegato A della delibera n. 538/01/CSP non può essere accolto, in quanto:

- a) circa la asserita tardività della contestazione è da rilevarsi, *in primis*, che l'atto di accertamento della violazione deve riferirsi esclusivamente al verbale di accertamento n. 8/15 a firma del funzionario incaricato degli adempimenti istruttori, che reca la data del 1 aprile 2015 e che pertanto si colloca in un ambito temporale perfettamente rispettoso della normativa imposta dalla legge 689 del 1981, essendo stato, il successivo atto di contestazione, notificato ampiamente nei termini previsti dalla legge. È, infatti, orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art*. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte dei monitori, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr, *ex multis*, Cass. Civile. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto dai "monitori", soggetti diversi dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 1 aprile 2015, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 9 aprile 2015, come si legge dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto spedito tramite posta elettronica certificata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini previsti dalla legge n. 24 novembre 1981, n. 689 e nella delibera n. 410/14/CONS;

- b) nel corso dei predetti programmi televisivi, così come si evince in modo chiaro dalle registrazioni, non si riscontra in nessuna delle riproduzioni, per quanto contraddistinte dalla dicitura "televendita" e per quanto in alcune di esse si faccia riferimento alle norme ordinarie in tema di recesso, alcun riferimento chiaro e completo ad elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione, venendo meno, così, l'emittente alla propria responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- c) né valgono, poi, in tal senso le considerazioni relative alla supposta impossibilità di indicare aprioristicamente il prezzo del bene venduto, a causa della necessità di un sopralluogo, stante la stringente normativa sopra menzionata che regola il settore;

CONSIDERATO che in data 28 luglio 2015 la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità ha deliberato, ai sensi dell'art. 11 della delibera 410/14/CONS, la proroga del procedimento sanzionatorio in questione di 60 gg. stante il tardivo invio da parte del predetto Comitato della registrazione della programmazione televisiva oggetto del procedimento in esame che risulta essenziale, a fronte delle memorie difensive di parte, per verificare la fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, *lett. c)* e 5 del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in virtù della rilevazione di reiterati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della perdita di bilancio risultante dall'Informativa economica di sistema subita dalla società Video Nord S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 23.297,00(ventitremiladuecentonovantasette/00) le condizioni economiche dell'agente risultano tali da consentire esclusivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al minimo edittale come sopra determinato;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 8/2015 nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno /00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per ogni singola violazione moltiplicato per sette giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Video Nord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Video Nord, con sede legale a Vercelli (VC), in viale Garibaldi n. 5, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-bis, comma 3) dell' Allegato A della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha trasmesso televendite senza l'enunciazione del prezzo;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell' art. 5 bis comma 3) dell' allegato A della delibera 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 182/15/CSP* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.182/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci